



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Lavori di riqualificazione paesaggistica dell'area circostante "Villa dei Misteri" - Intervento di demolizione controllata di un vecchio casolare sito in Pompei, nel compendio immobiliare identificato al foglio 8, partt. 25, 112 (parte) 113, 716 - Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 11, co. 2, del D.P.R. n. 31/2017.

Il Direttore Generale

Visti

- l'art. 11, co. 2, del D.P.R. n. 31/2017, secondo cui, in tema di autorizzazione paesaggistica semplificata, *"Ove l'intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all'autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all'articolo 9 indicano la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241"*;

- gli artt. 14 bis e quater della L. n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 42/2004.

Premesso che

- l'intervento in oggetto rientra nel progetto più ampio denominato *"Lavori di riqualificazione paesaggistica e indagine archeologica dell'area circostante Villa dei Misteri"*, compreso nella programmazione ordinaria del Parco Archeologico di Pompei, che ha una duplice finalità: migliorare il decoro delle aree circostanti il sito archeologico, rimuovendo gli abusi edilizi, perpetrati dai proprietari sin dal 1989, e indagare da un punto di vista archeologico l'area, che corrisponde all'ingresso e probabilmente al quartiere servile di Villa dei Misteri. Questa seconda istanza è rafforzata da una richiesta di intervento da parte della Procura di Torre Annunziata, che ha ravvisato l'ipotesi che l'area sia stata oggetto di scavi clandestini;

- il progetto prevede le seguenti attività: 1) demolizione del piano fuori terra del manufatto e dei corpi di fabbrica abusivi, con la liberazione dei volumi interrati, che potrebbero insistere direttamente sulle strutture archeologiche, e il miglioramento dell'accessibilità del piano cantinato; 2) rimozione della pavimentazione moderna della cantina, con la prima indagine archeologica attraverso saggi e scavi più estesi; 3) prima sistemazione delle aree esterne, con la rimozione delle strutture precarie, ormai fatiscenti, legate al pregresso uso rurale;

- con nota prot. 8245 del 25.7.2022 il Parco Archeologico di Pompei ha richiesto al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Campania - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale l'autorizzazione prevista dall'art. 21, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004;

- con nota acquisita al prot. 8573 del 2.8.2022 il Segretariato ha rappresentato la necessità di una pronuncia sull'eventuale culturalità del bene, tramite il procedimento di verifica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004;

- con nota prot. 11383 del 18.10.2022 il Parco Archeologico ha trasmesso alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale la propria relazione istruttoria, ritenendo non sussistente l'interesse storico artistico, a fronte di un relevantissimo interesse archeologico;

- in data 3.11.2022 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ha esaminato la pratica ed ha ritenuto di condividere l'istruttoria del Parco Archeologico;

- con nota prot. 12021 del 4.11.2022, inviata a mezzo pec al Comune di Pompei ed all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Campania, il Parco, ai sensi dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 11, co. 2, del D.P.R. n. 31/2017, ha indetto, per il giorno 28.11.2022, una conferenza di servizi avente ad oggetto l'intervento di demolizione controllata, sotto stretta sorveglianza archeologica e previo rilievo con laser scanner 3D, della parte fuori terra di un vecchio casolare rurale, profondamente alterato da una serie di opere realizzate nel corso degli ultimi decenni, che insiste sull'area corrispondente all'ingresso antico di Villa dei Misteri;

- con la medesima nota il Parco ha comunicato agli Enti in indirizzo che “ *il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, co 7 della L. n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dall'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni: 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione; - il termine, entro il quale si chiede alle Amministrazioni coinvolte, per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione; - si rammenta che, entro il termine perentorio di cui al punto precedente, le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; - tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative ad un vincolo derivante una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico; - l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui la Legge richieda l'adozione di provvedimenti espressi”.*

Considerato che

- l'immobile oggetto di intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico, soggetto quindi alle disposizioni del Parte Terza del D. Lgs. n. 42/2004;

- il manufatto oggetto di demolizione, realizzato in epoca ignota, ma sicuramente esistente negli anni Trenta del Novecento, è stato recentemente acquisito al patrimonio dello Stato insieme all'area di pertinenza per finalità di tutela e di indagine archeologica. Oltre che allo scavo archeologico della parte nascosta della Villa dei Misteri, l'intervento è propedeutico alla riqualificazione dell'area, che, con il miglioramento dell'accessibilità e la riqualificazione degli spazi verdi circostanti, potrà diventare luogo di sperimentazione di attività agricole innovative, secondo modalità e criteri collegati alla villa antica;

- Il Comune di Pompei non ha fatto pervenire le proprie determinazioni entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di indizione della conferenza di servizi;

- ai sensi dell'art. 14 bis, co. 4 della L. n. 241/1990 *“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”*;

- ai sensi dell'art. 14 bis, co. 5 della L. n. 241/1990 *“Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito ...”*;

- L'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Campania, con nota prot. 13453 del 14.12.2022, ha comunicato al Parco il proprio *“nulla osta ai soli fini dominicali all'intervento di demolizione controllata di un vecchio casolare sito in Pompei, nel compendio immobiliare identificato al foglio 8, partt. 25, 112 (parte), 113, 716, come previsto dagli elaborati allegati all'indizione della conferenza di servizi”* con le seguenti prescrizioni *“a) le attività previste dovranno rispecchiare fedelmente i dati riportati a corredo della documentazione inoltrata dall'istante; qualunque variazione dovesse rendersi indispensabile, la stessa dovrà essere oggetto di preventiva ed obbligatoria approvazione da parte della scrivente Direzione Regionale, con espresso divieto di eseguire opere che possano essere in contrasto con altre leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia urbanistica; b) il presente nulla osta perderà la sua efficacia lì dove, anticipatamente alla eventuale formalizzazione delle operazioni in parola, non saranno state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative di settore e dagli Enti coinvolti*

nella procedura in oggetto; c) resta inteso che le opere a realizzarsi non dovranno produrre effetti dannosi alla restante proprietà demaniale”.

Tanto premesso e considerato

determina

1) di dare atto che la conferenza di servizi, per quanto di competenza, ha approvato il progetto definitivo di demolizione controllata di un vecchio casolare sito in Pompei, nel compendio immobiliare identificato al foglio 8, partt. 25, 112 (parte) 113, 716, e che si intendono compresi, a tal fine, gli atti di assenso formati ai sensi dell'art. 14 *bis*, co. 4, della L. n. 241/1990;

2) di dare atto che gli elaborati del progetto definitivo approvato dell'opera denominata “Lavori di riqualificazione paesaggistica dell'area circostante Villa dei Misteri” sono così di seguito elencati:

- Re_01 Relazione generale
- Re_02 Relazione archeologica
- Re_03 Relazione paesaggistica
- Re_04 Documentazione fotografica
- ES_01 Inquadramento delle aree di progetto
- ES_02 Masterplan con ipotesi ricostruttiva
- ES_03 Sezioni territoriali
- ES_04 Piante, prospetti e sezioni
- EE_01 Elenco prezzi unitari
- EE_02 Analisi dei prezzi
- EE_03 Computo metrico-estimativo
- EE_04 Stima incidenza manodopera
- EE_05 Stima incidenza sicurezza
- EE_06 Quadro economico
- EA_01 Capitolato speciale di appalto
- EA_02 Cronoprogramma dei lavori
- ES_01 Prime indicazioni sulla sicurezza;


3) di trasmettere copia della presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi agli Enti coinvolti, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

4) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto.

Il RUP

Arch. Anna Onesti



Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel